

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO
DEL FUNZIONAMENTO**

E

**DELL' ATTIVITA'
POLITICA ED
AMMINISTRATIVA**

DEL CONSIGLIO

COMUNALE

Approvato con Delib. C.C. n. 8 del 29-3-2005

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 18-8-2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché dei principi stabiliti dallo Statuto Comunale.

ART. 2 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. L'adunanza del Consiglio si può tenere eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della sede stessa o sussistano ragioni di carattere sociale che rendono opportuna la presenza del Consiglio in luoghi ove si verificano situazioni ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. All'esterno della sede municipale vengono esposte le bandiere della Repubblica e dell'Unione Europea .

CAPO II - IL PRESIDENTE

ART. 3 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Il Sindaco è il presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. Nel caso di assenza del Sindaco, per impedimento temporaneo o sospensione dalla carica, il Vicesindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio; nel caso di assenza anche del Vicesindaco la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano per età, e così a scalare. In mancanza anche di Assessori, la presidenza è assunta dal Consigliere di maggioranza presente che ha ricevuto più voti.
3. Il Vicesindaco svolge inoltre le funzioni di presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Sindaco per una delle cause previste dall'art. 53 del D. L.vo 18-8-2000 n.267, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 4 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità e il ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, modera la discussione e cura che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento; attribuisce la facoltà di parola e toglie la parola quando siano trascorsi i tempi di intervento previsti; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Qualora si presentino situazioni che non risultino disciplinate dalle fonti normative vigenti, né dal presente regolamento, la decisione in merito è rimessa al Presidente.

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 5 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare; l'appartenenza al gruppo costituito dagli eletti nella medesima lista si intende presunta e non richiede specifica comunicazione al Sindaco. E' fatta salva la possibilità per gli eletti nella medesima lista di costituire una pluralità di gruppi, purché formati da almeno due consiglieri, dandone avviso scritto al Sindaco; alle medesime condizioni è consentita la costituzione di gruppi formati da consiglieri eletti in liste diverse.
2. Il consigliere che intende confluire in un gruppo diverso da quello di originaria appartenenza ne dà comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo in cui confluisce.
3. I consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo o che si staccano dal gruppo di originaria appartenenza senza confluire in altro gruppo ne danno avviso scritto al Sindaco e possono far parte di un gruppo misto, purché composto sempre da almeno due consiglieri, al quale saranno riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. Ciascun gruppo deve comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo entro cinque giorni dalla convalida degli eletti, salva l'ipotesi di formazione di un nuovo gruppo nel periodo del mandato, nel qual caso la comunicazione verrà inviata prima della riunione consiliare immediatamente successiva. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 6 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti esclusivamente le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale, salvo che la legge o lo statuto ne facciano riserva ad uno specifico organo.
2. La proposta di deliberazione, comprensiva dell'imputazione della eventuale spesa, è formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, ed inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario ed al responsabile per materia, per le incombenze di cui all'art. 49 del D. L.vo 18-8-2000 n.267, e ne informa la Giunta. Successivamente il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo alla proposta, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Nel caso che sulla proposta siano stati espressi pareri negativi, il Sindaco ne dà comunicazione al proponente ai fini della conferma o della rinuncia alla sua iscrizione all'ordine del giorno.

ART. 7 - INTERROGAZIONI E RICHIESTE DI ATTIVITÀ ISPETTIVA.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e di chiedere che venga svolta attività ispettiva.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato e per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. La richiesta di attività ispettiva consiste nella domanda rivolta al Sindaco affinché effettui indagini sull'operato di determinati uffici o di singoli dipendenti in relazione ad una specifica questione.
4. Le interrogazioni e le richieste di attività ispettiva sono sempre formulate per iscritto e firmate dal richiedente. Esse sono presentate mediante deposito presso la segreteria comunale, che ne cura la protocollazione.
5. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato risponde per iscritto, entro trenta giorni dalla protocollazione, alle interrogazioni ed alle richieste di attività ispettiva.

ART.8. – INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze e mozioni ai fini della loro discussione in Consiglio comunale.
2. L'interpellanza consiste nella richiesta di chiarimenti su specifici atti assunti dal Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario, o dai Responsabili dei servizi.
3. La mozione consiste in una proposta, sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita ad esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa..
4. Le interpellanze e le mozioni sono sempre formulati per iscritto e firmati dal richiedente. Sono presentate mediante deposito presso la segreteria comunale, che ne cura la immediata protocollazione dandone comunicazione al Sindaco e sono posti all'O.d.G. del primo Consiglio comunale successivo alla loro presentazione, come previsto dall'art. 21.

ART.9- RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno i relativi oggetti, quando almeno un quinto dei consiglieri assegnati richieda per iscritto al Sindaco che vengano approvate determinate proposte di deliberazioni e di mozioni. Non rientrano in questo caso le interpellanze, per le quali il Consiglio comunale viene convocato come previsto dall'art.8;
2. La richiesta, formulata con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, e accompagnata dal testo della proposta di deliberazione o della mozione, è depositata presso la segreteria comunale, che ne cura la immediata protocollazione dandone comunicazione al Sindaco. Il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di protocollazione.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al primo comma, il Segretario comunale ne avverte il Prefetto, il quale provvede, previa diffida, alla convocazione.

ART. 10 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Fermo restando che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento delle loro funzioni, si precisa che tale diritto si potrà esercitare con il rispetto delle modalità di seguito riportate. Tale diritto sussiste anche nei confronti degli uffici degli enti convenzionati o delle strutture associative di cui il Comune fa parte, con osservanza e nel rispetto delle loro norme e regolamenti.
2. I diritti di cui al primo comma sono esercitati dai Consiglieri richiedendo al Segretario Comunale, in forma scritta, la consultazione degli atti. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri senza creare intralcio al funzionamento degli uffici del Comune, il Segretario, su indicazione del Sindaco, stabilisce e comunica a tutti i Consiglieri in quali giorni della settimana ed in quali orari essi possono richiedere le informazioni utili all'espletamento delle loro funzioni.
3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto qualora si tratti di atti riservati e negli altri casi stabiliti dalla legge e comunque devono utilizzare le notizie acquisite esclusivamente per le finalità pertinenti al proprio mandato e non divulgarle pubblicamente o usarle per fini personali

ART. 11 - DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia degli atti e documenti, salvo che di quelli temporaneamente riservati. Non vengono rilasciate copie di leggi, decreti o circolari dello Stato, delle Regioni o di provvedimenti non emanati dal Comune. Non vengono altresì rilasciate copie delle registrazioni delle sedute consiliari, in quanto non trattasi di atti amministrativi, ma meri appunti ad uso degli uffici.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata per iscritto dal consigliere comunale direttamente nel giorno e nelle ore stabilite dal Segretario Comunale su indicazione del Sindaco. Il giorno e l'orario potranno essere cambiati secondo le esigenze di servizio ed, in tal caso, saranno comunicati dal Segretario Comunale. La richiesta deve contenere dichiarazione circa il rispetto di quanto indicato al comma 3 dell'articolo precedente.
3. Il rilascio delle copie, autorizzato dal Segretario Comunale, avviene entro i 30 giorni successivi a quello della richiesta. Nel caso di atti particolarmente complessi, il Segretario Comunale preciserà il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le richieste di cui agli articoli precedenti dovranno essere riferite ad oggetti determinati e specifici. Non potranno essere rilasciate copie indiscriminatamente ed in senso generalizzato (es. l'intero protocollo, raccolta delle determine, ruoli di tributi ecc.)
6. Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo.
7. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio.

ART. 12 - TRASMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIUNTA COMUNALE AI CAPIGRUPPO

1. Gli elenchi delle deliberazioni di competenza della Giunta comunale sono trasmessi ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo delle deliberazioni.

CAPO II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ART. 13 - DIRITTO DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto ai permessi retribuiti, alle aspettative nonché a tutto quanto stabilito nel D. L.vo 18-8-2000 n.267, dall'art.77 all'art.87.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno per il quale è stata convocata, non spetta ai consiglieri il gettone di presenza per il giorno successivo.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute di commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, nel caso sia stato deliberato in tal senso.
4. I gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista

dall'art.82 del D. L.vo 18-8-2000 n.267, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni inerenti alla carica, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

ART. 14 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare alle adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Delle giustificazioni può essere presa nota a verbale.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario affinché ne prenda nota a verbale.

ART. 15 - OBBLIGHI DI ASTENSIONE

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali anche non remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico - amministrativo.
2. I consiglieri devono altresì astenersi, uscendo dall'aula consiliare, dal partecipare alla discussione ed alla votazione di provvedimenti nei quali abbiano interesse. Tale obbligo sussiste quando si tratti sia di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ PERSONALE

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.
2. E' esente dalle responsabilità conseguenti all'adozione di un provvedimento il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, la propria astensione o comunque abbia espresso voto contrario.
3. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D. L.vo 18-8-2000 n.267.

CAPO III - NOMINE E FUNZIONI RAPPRESENTATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 17 - NOMINE DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte uno o più consiglieri comunali, questi sono nominati dal Consiglio tramite votazione in seduta pubblica con voto palese. Nel caso che la nomina spetti partitamente alla maggioranza ed alle minoranze, le relative votazioni vengono effettuate a norma del successivo art. 44.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che le nomine avvengano sulla base di designazioni dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al Sindaco i nominativi dei designati.

ART.18 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri possono essere invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita su indicazione dei capigruppo.
4. I consiglieri comunali non possono fare uso dello stemma comunale, che è riservato esclusivamente agli atti ufficiali degli organi comunali.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

ART. 19 - COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza del Sindaco, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.
3. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

ART. 20 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi; ad esso è allegato, quale sua parte integrante, l'ordine del giorno della seduta. Qualora siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del timbro del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vicesindaco, secondo le modalità previste dallo Statuto comunale.

ART. 21 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno.
3. In linea di principio, e con salvezza di quanto previsto nei commi successivi, al primo punto viene inserita l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti; successivamente le proposte di deliberazione del Sindaco precedono quelle avanzate dai consiglieri e dagli altri titolari del diritto di iniziativa, che vengono inserite nell'ordine del giorno dell'adunanza successiva alla loro presentazione secondo l'ordine cronologico; le mozioni e le interpellanze sono inserite in quest'ordine alla fine, dopo le proposte di deliberazione nell'adunanza successiva alla loro presentazione secondo l'ordine cronologico. Il Sindaco può comunque unificare la discussione di più proposte di deliberazioni, mozioni, interpellanze che attengano ad oggetti identici o correlati.
4. La formulazione dell'ordine del giorno deve comunque garantire la discussione degli argomenti per i quali la legge o lo statuto stabiliscano un termine entro il quale essi debbano venire effettivamente discussi. A tal fine assumono priorità assoluta:
 - gli argomenti in relazione ai quali le leggi prevedano specifici termini perentori per l'assunzione delle relative deliberazioni;
 - le proposte di deliberazione per la cui discussione sia stata richiesta la convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, che devono essere inserite all'ordine del giorno di una seduta consiliare da tenersi entro venti giorni dalla loro presentazione, all'inizio degli argomenti oggetto di deliberazione;
 - le mozioni per la cui discussione sia stata chiesta la convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri vengono inserite, immediatamente dopo le proposte di deliberazione, nell'ordine del giorno di una seduta consiliare da svolgere entro venti giorni dalla loro presentazione; qualora non ne risulti materialmente possibile l'esame in tale seduta, esse sono inserite all'inizio dell'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Nell'ambito dell'ordine del giorno sono elencati distintamente, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 28. Tutti gli altri argomenti elencati si intendono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è allegato all'avviso di convocazione, di cui costituisce parte integrante.

ART. 22 - MODALITÀ DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri. La consegna, in caso di assenza del consigliere, può essere effettuata anche a familiari o a persone addette alla casa o in portineria, ove esistente. Il ricevente sottoscrive la dichiarazione di avvenuta consegna. Qualora la consegna sia impossibile, l'avviso viene affisso alla porta del domicilio del consigliere e l'avviso stesso viene depositato presso la segreteria comunale, intendendosi in tal modo effettuata la consegna. La consegna a mani del consigliere può essere effettuata anche al di fuori del suo domicilio.
2. Il consegnatario rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e della modalità di effettuazione. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del consegnatario.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti al consigliere. Valgono per la consegna al domiciliatario le stesse disposizioni enunciate al primo comma in riferimento al consigliere.
4. In caso di mancata indicazione del nominativo del domiciliatario, gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica sono depositati presso la segreteria comunale e contestualmente viene comunicato al consigliere, a mezzo telegramma, l'avviso di deposito. Il deposito e l'invio della comunicazione devono essere effettuati nel termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con la loro effettuazione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna della convocazione.

ART. 23 - TERMINI PER LA CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. I termini di cui al precedente comma, al pari degli altri termini definiti in giorni contenuti nel presente regolamento, sono conteggiati senza tener conto del giorno in cui si svolge l'adunanza. Nel computo però sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed il giorno di consegna dell'avviso di convocazione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sopravvenuti argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al terzo comma o dell'aggiunta di argomenti all'ordine del giorno di cui al quarto comma possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipi comunque all'adunanza.

ART. 24 - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e urgenti è pubblicato all'albo del Comune.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, nonché degli elenchi degli argomenti aggiunti, viene inviata a cura della segreteria comunale agli assessori non consiglieri comunali, assicurandone il tempestivo recapito.
3. Il Sindaco dispone, nell'ambito del territorio comunale, l'affissione di manifesti o l'effettuazione di altri avvisi per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio con i relativi argomenti all'ordine del giorno.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 25 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti inerenti agli oggetti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o in un altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro giorni prima della seduta, nel caso di sessioni ordinarie, ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza. Sono esenti dal deposito presso la segreteria entro i termini suddetti e possono essere prodotte direttamente durante la seduta consiliare solo le risposte alle interpellanze ed alle mozioni.
2. La consultazione da parte dei consiglieri comunali deve avvenire durante gli orari d'ufficio.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare e di ottenere copia degli atti d'ufficio da approvare (regolamenti, convenzioni, ecc.).
4. Le proposte relative alla modifica dello statuto devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia delle proposte.

ART. 26 - ADUNANZE E LORO VALIDITÀ

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene il numero di Consiglieri previsto dall'art. 26 dello Statuto Comunale. Quando non viene raggiunto tale quorum la seduta consiliare viene rinviata ad altra data, comunque entro i 15 giorni successivi, dandone nuova comunicazione a tutti i consiglieri. In tale seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 consiglieri.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente attende che venga raggiunto il numero legale per dichiarare valida l'adunanza, ottenuto il quale dispone che si rinnovi l'appello e dichiara aperta la seduta.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula dei consiglieri che hanno risposto all'appello. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza; ugualmente non si computano i consiglieri che, nelle votazioni a scrutinio segreto, non partecipano alla votazione. Inoltre non si computano i consiglieri tenuti obbligatoriamente all'astensione, i quali devono uscire dall'aula quando venga trattato il punto all'ordine del giorno sul quale devono astenersi. Sono invece computati, e considerati a tutti gli effetti presenti, i consiglieri che, nelle votazioni a scrutinio palese, dichiarano di astenersi o che, nelle votazioni a scrutinio segreto, partecipano alla votazione, dichiarando di deporre scheda bianca.

CAPO III - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

ART. 27 - ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 28.
2. Chiunque può assistere alle adunanze nell'apposito spazio riservato al pubblico.

ART. 28 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza di persone o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, salvo il caso che si tratti di nomine e designazioni a componenti di organi o revoche, le quali sono sempre effettuate in seduta pubblica.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza e vengono posti in discussione agli ultimi punti.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. In tal caso il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula, ad eccezione del Segretario Comunale, in qualità di verbalizzante, tranne il caso in cui lo stesso Segretario sia oggetto della discussione. In tal caso verbalizzerà un membro del Consiglio, designato al momento dal Presidente.

ART. 29 - ADUNANZE CON PARTECIPAZIONE DI TERZI ALLA DISCUSSIONE

1. Il Sindaco, nel formulare l'ordine del giorno, può prevedere che, in relazione ad oggetti espressamente indicati, sia consentito a rappresentanti di associazioni o ad esperti della questione in trattazione, di prendere la parola nel corso della seduta del Consiglio, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze ed illustrino al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
2. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, anche in luogo diverso dalla sua sede abituale.
3. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e di altri comuni, rappresentanti delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
4. In particolari adunanze il Presidente, sempre garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi, oltre che dei soggetti invitati sopra citati, anche dei dipendenti comunali responsabili del servizio o dell'ufficio cui si riferisca un punto da trattare, per fornire in modo specifico chiarimenti o qualsivoglia informazioni tecnico-amministrative.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 30 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, purché riguardino opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito offendere l'onorabilità di qualsiasi persona.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo fatto ad uno stesso consigliere nel corso della discussione di un punto all'ordine del giorno della seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirla la parola fino alla conclusione della discussione sull'argomento.

ART. 31 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri debbono evitare le discussioni e i dialoghi fra loro; ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire lasciando la parola esclusivamente al consigliere che l'ha richiesta.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o al rispetto dei termini di durata degli interventi, come stabilito all'art.35.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.
5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti temporali fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 32 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso riguardo alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio e comunque non può partecipare in nessun caso alla discussione, né effettuare interventi.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia locale, o di altro dipendente. A tal fine un dipendente è sempre in servizio per le adunanze del Consiglio comunale, agli ordini del Presidente ed anche con compiti di supporto tecnico amministrativo agli assessori ed ai consiglieri.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona il proprio posto, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando egli stesso non abbia ripreso il posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità normali di convocazione, per il completamento dei lavori.

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

ART. 33 – COMUNICAZIONI

1. Alla fine dell'adunanza, concluse le formalità previste, il Sindaco o un assessore da lui delegato può effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, che devono essere contenute in un tempo non superiore complessivamente a quindici minuti.
2. Sulle comunicazioni può intervenire un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 34 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio comunale, concluso l'appello nominale, procede all'esame degli argomenti che prevedono una deliberazione secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, salvo che si tratti di deliberazioni per la cui assunzione la legge preveda uno specifico termine perentorio, ovvero di proposte per la cui trattazione è stata richiesta la convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, può essere modificato per decisione del Presidente, anche su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei presenti si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, tranne il caso in cui siano presenti tutti i consiglieri al completo e si voti all'unanimità per l'inserimento del nuovo punto, che andrà comunque discusso quale ultimo argomento dell'ordine del giorno.

ART. 35 – DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, secondo l'ordine di richiesta.

3. I capigruppo possono intervenire due volte nella discussione di ciascun argomento: la prima per un massimo di dieci minuti per esporre l'opinione del gruppo, poi per cinque minuti per rispondere all'eventuale intervento di replica del Presidente o del relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione di ciascun argomento una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, per non più di cinque minuti.
6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per la dichiarazione di voto ai capigruppo, per una durata non superiore a cinque minuti ciascuno. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di cinque minuti.
8. La limitazione del numero degli interventi di cui al comma 3 non si applica per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.
9. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro-repliche, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

ART. 36 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. In questo caso la discussione avviene in seduta segreta.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o no. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

ART. 37 - TRATTAZIONE DELLE INTERPELLANZE E MOZIONI

1. La trattazione delle interpellanze e delle mozioni avviene successivamente alla trattazione delle proposte di deliberazione.
2. L'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal proponente, con riferimento al testo della stessa depositato agli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta all'interpellanza o demandare un assessore a provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute nel tempo di dieci minuti ciascuna.
3. Alla risposta può replicare solo il consigliere proponente, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
4. Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta al primo firmatario, oppure al Consigliere designato, tranne il caso in cui l'interpellanza sia stata presentata da più gruppi, ai rappresentanti dei quali spetta un intervento non superiore a cinque minuti per ogni rappresentante.
5. La mozione è illustrata dal proponente per un tempo non superiore a dieci minuti. All'illustrazione segue la discussione e la votazione.
6. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, il capigruppo ed il Sindaco o un assessore da lui incaricato. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti e non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto, limitati a cinque minuti ciascuno.
7. Conclusa la discussione, la mozione è messa in votazione in forma palese e si considera approvata se ottiene la maggioranza dei presenti.

ART. 38 - CONCLUSIONE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

CAPO VI - LE VOTAZIONI

ART. 39 - MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata in forma palese, salvi i casi di votazione segreta espressamente previsti dalla legge.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 40 e 41.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate, a norma del successivo art. 42, solo quando siano prescritte espressamente dalla legge.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non siano presenti in aula nel numero necessario per rendere legale l'adunanza o per consentire la valida assunzione della delibera nei casi in cui siano richieste a tal fine maggioranze particolari.
6. I consiglieri presenti possono non partecipare alla votazione con le seguenti modalità:
 - a) astensione: in questo caso i consiglieri rimangono in aula, vengono computati fra i presenti ma non fra i votanti e dichiarano la propria astensione per alzata di mano su richiesta del Sindaco;
 - b) abbandono dell'aula: in questo caso i consiglieri devono uscire dall'aula e non vengono computati fra i presenti per la validità della seduta.
7. Non sono previste altre forme di votazione o di non partecipazione al voto, se non quelle precisate nei commi precedenti.
8. Sia per le votazioni, favorevoli o contrarie, sia per le forme di non partecipazione al voto, i consiglieri possono chiedere che vengano messe a verbale dichiarazioni e motivazioni relative alla propria espressione di voto o meno.
9. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
10. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 40 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Il Presidente invita prima ad esprimere i voti favorevoli, poi i contrari ed infine a dichiarare l'astensione.
2. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 41 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando essa sia prescritta dalla legge o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri presenti.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", contrario alla stessa.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli eventuali scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 42 - VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede predisposte dal Segretario comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
2. L'astensione dalla votazione, che deve essere fatta risultare a verbale, è equiparata all'abbandono dell'aula.
3. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
4. Nel caso di irregolarità e quando il numero di schede votate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
5. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi altresì atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

ART. 43 - VOTAZIONI INERENTI A NOMINE, DESIGNAZIONI O REVOCHE

1. Le votazioni inerenti a nomine o designazioni a componenti di organi, solo nei casi previsti dalla legge e non di competenza del Sindaco ai sensi dell'art.50 del D. L.vo 18-8-2000 n.267, sono effettuate in forma palese secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli. Con le medesime modalità si effettuano le votazioni inerenti a revoche di componenti.
2. Qualora la nomina o designazione spetta partitamente, per disposizione normativa, alla maggioranza e alle minoranze consiliari, le relative votazioni vengono effettuate separatamente con la partecipazione rispettiva dei consiglieri componenti la maggioranza e di quelli componenti le minoranze; a tal fine si intendono far parte delle minoranze i consiglieri eletti in liste diverse da quella collegata al Sindaco.
3. Nel caso di cui al comma precedente le votazioni inerenti a revoche vengono effettuate dalla maggioranza o dalle minoranze a seconda che il componente di cui si propone la revoca sia stato nominato o designato dall'una o dalle altre.

ART. 44 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per le deliberazioni per le quali la legge o lo statuto prevedano espressamente una maggioranza particolare ai fini della loro approvazione, le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, computati a norma dell'art.26 del presente regolamento. Con la stessa maggioranza si intendono approvate le mozioni. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza è costituita da un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza, per una volta soltanto, qualora tutti i presenti, nessuno escluso, siano d'accordo.
3. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione respinta, o non approvata neppure alla seconda votazione nel caso di cui al comma precedente, non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione nella stessa adunanza, ma può essere riproposta al Consiglio in un'adunanza successiva.
4. Nel caso di nomine e designazioni a componenti di organi spettanti partitamente alla maggioranza ed alle minoranze o di revoca degli stessi, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei rispettivi presenti.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, nonché, nel caso di votazione segreta, il numero delle schede bianche o nulle. Nelle votazioni inerenti a persone viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo.

ART. 45 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata.

CAPO VII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALIZZAZIONE

ART. 46 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita le funzioni di verbalizzazione e può essere invitato dal Presidente ad intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

ART. 47 - REDAZIONE DEL VERBALE DELL'ADUNANZA

1. I verbali dell'adunanza sono gli atti pubblici che documentano lo svolgimento dell'adunanza e la volontà espressa, attraverso le votazioni effettuate, dal Consiglio comunale.
2. Alla loro redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, un dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il singolo verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta, oltre alle indicazioni previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, il testo delle deliberazioni, delle mozioni sottoposti a votazione, nonché il testo effettivamente approvato.
4. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri, nel corso delle discussioni, possono essere riportati in forma sintetica. I consiglieri possono chiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto, corrispondente all'intervento pronunciato, sia fatto pervenire al Segretario al termine della seduta, o dettato direttamente allo stesso.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. In questo caso il verbale verrà pubblicato all'albo pretorio per estratto, omettendo eventuali giudizi o considerazioni personali.
6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART. 48 - DEPOSITO, RETTIFICHE ED APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. I verbali di ciascuna adunanza sono approvati all'inizio dell'adunanza immediatamente successiva. A tal fine essi vengono depositati presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri, nei termini previsti all'art. 25 e non vengono riletti nella seduta di approvazione.
2. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte dei verbali per i quali lo stesso intende introdurre modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto ed in apertura di seduta, quanto si intende che sia cancellato o inserito nei verbali.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la rettifica si intende approvata. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale della adunanza in corso; delle rettifiche approvate si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui esse si riferiscono. Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
5. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'ufficio segreteria e nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni dei predetti verbali è disposto dal Segretario comunale.

CAPO VIII- ASSESSORE NON CONSIGLIERE

ART. 49 - PARTECIPAZIONE

1. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'acquisizione di esecutività da parte della deliberazione con la quale esso è stato approvato.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del presente regolamento, esecutivo, è trasmessa, a cura del Sindaco, ai consiglieri comunali, affinché si attengano a tutto quanto in esso stabilito.

INDICE

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Sede delle adunanze

CAPO II – Il Presidente

Art. 3 – Presidenza delle adunanze

Art. 4 – Compiti e poteri del Presidente

CAPO III – I Gruppi Consiliari

Art. 5 – Costituzione dei Gruppi

TITOLO II – I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – Diritti dei Consiglieri

Art. 6 – Diritto d'iniziativa

Art. 7 – Interrogazioni e richieste di attività ispettiva

Art. 8 – Interpellanze e mozioni

Art. 9 – Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 10 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 11 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

Art. 12 – Trasmissione dei provvedimenti di Giunta Comunale ai Capigruppo

CAPO II – Esercizio delle funzioni

Art. 13 – Diritto di esercizio delle funzioni

Art. 14 – Partecipazione alle adunanze

Art. 15 – Obblighi di astensione

Art. 16 – Responsabilità personale

CAPO III – Nomine e funzioni rappresentative dei Consiglieri Comunali

Art. 17 – Nomine di Consiglieri Comunali

Art. 18 – Funzioni rappresentative

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – Convocazione

Art. 19 – Competenza

Art. 20 – Avviso di convocazione

Art. 21 – Ordine del giorno

Art. 22 – Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

Art. 23 – Termini per la consegna dell'avviso di convocazione

Art. 24 – Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

CAPO II – Ordinamento delle adunanze

- Art. 25 – Deposito degli atti
- Art. 26 – Adunanze e loro validità

CAPO III – Pubblicità delle adunanze

- Art. 27 – Adunanze pubbliche
- Art. 28 – Adunanze segrete
- Art. 29 – Adunanze con partecipazione di terzi alla discussione

CAPO IV – Disciplina delle adunanze

- Art. 30 – Comportamento dei Consiglieri
- Art. 31 – Ordine della discussione
- Art. 32 – Comportamento del pubblico

CAPO V – Ordine dei lavori

- Art. 33 – Comunicazioni
- Art. 34 – Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 35 – Discussione - norme generali
- Art. 36 – Fatto personale
- Art. 37 – Trattazione delle interpellanze e mozioni
- Art. 38 – Conclusione dell'adunanza

CAPO VI – Le votazioni

- Art. 39 – Modalità generali
- Art. 40 – Votazioni in forma palese
- Art. 41 – Votazioni per appello nominale
- Art. 42 – Votazioni segrete
- Art. 43 – Votazioni inerenti a nomine, designazioni o revoche
- Art. 44 – Esito delle votazioni
- Art. 45 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO VII – Partecipazione del Segretario Comunale e verbalizzazione

- Art. 46 – Partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art. 47 – Redazione del verbale dell'adunanza
- Art. 48 – Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale

CAPO VIII – Assessore non Consigliere

- Art. 49 – Partecipazione

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 50 – Entrata in vigore e diffusione